



**Camera di Commercio
Vibo Valentia**

Allegato alla delibera di Giunta n. 3 del 21/01/2014

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE APPLICABILI NEI CASI DI VIOLAZIONI RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Rev. 0 17/03/2006	Preparato da: Camera di Commercio	Verificato da: Segretario Generale	Approvato: DC n. 10 del 17/03/2006
Rev. 1 21/01/2014	Preparato da: Camera di Commercio	Verificato da: Segretario Generale	Approvato: DG n. 3 del 21/01/2014

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie in materia di diritto annuale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Vibo Valentia (di seguito brevemente denominata "Camera di commercio"), nel rispetto dell'art. 18, comma 3, della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, delle disposizioni del Decreto legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005 n. 54 nonché delle disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle Entrate citato in premessa in quanto compatibili.

Articolo 2

(Violazioni sanzionabili)

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito brevemente denominati "termini di scadenza"). I termini di scadenza si distinguono in :
 - a) termine ordinario: termine di versamento previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, o per le imprese e/o unità locali o sedi secondarie di nuova iscrizione entro il termine definito annualmente dal decreto ministeriale che fissa gli importi per l'anno di competenza;
 - b) termine lungo (termine prorogato): termine per il versamento del tributo e della maggiorazione dell'interesse corrispettivo vigente (0,40%) fissato al trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine ordinario, di cui possono avvalersi esclusivamente le imprese già iscritte al 1° gennaio dell'anno in corso.
2. Per tardivo si intende il versamento effettuato, per l'intero importo del diritto dovuto, con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto al termine lungo senza il contestuale versamento – anche mediante l'istituto della compensazione - dell'interesse corrispettivo vigente.
3. Per omesso si intende, oltre al versamento non eseguito interamente, anche:
 - a) il versamento eseguito con un ritardo superiore a quello previsto al comma 1 lett. b);
 - b) il versamento effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato entro il termine lungo di scadenza.

Articolo 3

(Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare)

1. Non si considerano sanzionabili le violazioni di natura formale, quando l'errore (indicazione del codice fiscale, codice ente, codice tributo, anno di competenza errati) non comporti accrediti di somme al di fuori del sistema camerale.
2. Non si considera parimenti sanzionabile l'errato versamento dell'intero importo dovuto a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini di scadenza.
3. Qualora la Camera di Commercio accerti un versamento eseguito a camera di commercio incompetente per territorio effettuato oltre i termini di scadenza, o per importo inferiore al dovuto, procede a richiedere il riversamento alla Camera di commercio interessata e ad avviare la procedura sanzionatoria nei confronti dell'impresa.
4. A decorrere dal 1° Luglio 2012 non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi, sia pari o inferiore a

trenta euro (€ 30,00) con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione di cui all'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 4

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio.

Articolo 5

(Competenza all'irrogazione della sanzione)

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario generale della Camera di commercio o suo delegato.

Articolo 6

(Rinuncia all'avvio della procedura sanzionatoria)

1. Il Segretario Generale, o i suoi delegati, a seguito della valutazione operata dagli Uffici competenti, con proprio atto dispone se avviare o meno il procedimento sanzionatorio per le annualità del diritto dovute a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione, ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni allorché il costo della procedura di riscossione sia commisurabile all'importo da recuperare, in relazione alla effettiva possibilità di riscossione.
2. Analoga procedura trova applicazione per le annualità di diritto annuale dovute dall'avvio della procedura sino all'adozione del decreto di cancellazione per le società di capitali e cooperative, giusta quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Tali valutazioni formeranno oggetto di apposita determinazione del Segretario Generale da comunicarsi al Collegio dei Revisori dei conti ai sensi del DPR 247/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

(Criteri di determinazione della sanzione)

1. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si tiene conto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto n. 54/2005, dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni e delle direttive impartite in materia dal Ministero delle attività produttive.
2. Nei casi di tardivo versamento si applica la sanzione del 10% dell'importo dovuto.
3. Nei casi di omesso versamento si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto da maggiorare o ridurre in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.
4. Nei casi di versamento effettuato solo in parte entro il termine di scadenza lungo così come definito all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto e non versato, con le maggiorazioni e/o le riduzioni di cui articoli 8, 9 e 10.

Articolo 8

(Incremento della sanzione per gravità della violazione)

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio. La sanzione del 30% va incrementata, in proporzione al diritto non versato, fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno Finanziario per la CCIAA	Gravità Violazione ex art. 4 comma 3 D. M .n. 54/2005 e art. 7 commi 1 e 2 D. Lgs. 472/97
Fino a 100 euro	5%
da 101 a 500 euro	10%
da 501 a 1.000 euro	20%
da 1.001 a 5.000 euro	30%
da 5.001 a 20.000 euro	40%
da 20.001 a 77.500 euro	50%

Articolo 9

(Riduzione della sanzione per le condizioni economico-sociali del trasgressore)

1. La sanzione può essere ridotta fino ad una percentuale massima del 40% a seguito di fattori di crisi riscontrati nell'economia provinciale a livello di singolo settore economico di riferimento determinati da eventi di carattere straordinario quali calamità naturali ufficialmente accertate e riconosciute dai competenti organismi pubblici.

Articolo 10

(Incremento della sanzione per recidiva)

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 è aumentata fino alla metà (50 %) nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto n. 54/2005 (Ravvedimento operoso) secondo il seguente criterio:
 - a) + 10 % nel caso di una violazione compiuta nel triennio precedente;
 - b) + 30% nel caso di due violazioni compiute nel triennio precedente;
 - c) + 50% nel caso di tre o più violazioni compiute nel triennio precedente;
2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.

Articolo 11

(Violazioni continuate)

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del regolamento n. 54/2005 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni, la Camera di Commercio, per le violazioni di cui al comma 2 del precedente articolo commesse in annualità diverse, applica alla sanzione base più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ai sensi dei precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà al triplo. La sanzione base così definita diventa sanzione unica.
2. La sanzione base più elevata viene aumentata in misura diversa, a seconda del numero delle violazioni compiute nel periodo oggetto di accertamento, secondo il seguente schema:
 - in misura pari al 50 % se le violazioni riguardano due annualità,
 - in misura pari al 100 % se le violazioni riguardano tre annualità,
 - in misura pari al 200 % se le violazioni riguardano quattro annualità,
 - in misura pari al 300% se le violazioni riguardano più di quattro annualità.
3. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte le violazioni, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

4. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
5. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

(Ravvedimento)

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% (1/8 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine lungo di versamento;
 - b) 6% (1/5 della sanzione fissata al 30%) se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento;Resta, pertanto, inteso che, laddove l'impresa non ha versato alcun importo, né entro il termine ordinario né entro il termine lungo, il termine ultimo entro il quale poter utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza ovvero entro l'anno successivo dal termine ordinario.

Articolo 13

(Modalità di irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti modalità:
 - a) atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.
2. La sanzione è irrogata, con una delle tre modalità di cui al comma 1, con l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di tributo e interessi da versare o modalità di calcolo degli stessi, e notificata all'impresa e/o ai suoi legali rappresentanti secondo le vigenti disposizioni.
3. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento non si applica la definizione agevolata di cui agli art. 16, comma 3 e all'art. 17 comma 2 del DLgs. 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nel caso di irrogazione della sanzione con una delle modalità di cui al comma 1 lettera a) e b) del presente Regolamento trascorsi i termini per la proposizione del ricorso - di cui all'art. 17 del presente Regolamento - qualora il contribuente non abbia eseguito il versamento di quanto richiesto e non abbia presentato ricorso la Camera di Commercio procede alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 46/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

(Riscossione della sanzione)

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 4.
2. Gli interessi sono commisurati al diritto dovuto, calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine ordinario sino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di consegna del ruolo al concessionario del servizio di riscossione dei tributi, oppure alla data del pagamento in caso di irrogazione della

sanzione tramite l'atto di contestazione o di accertamento e irrogazione previsti dall'art. 13 comma 1 lettere a) e b) del presente Regolamento.

3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Gli importi dovuti per interessi e sanzione non sono compensabili.
5. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Articolo 15

(Rateazione del pagamento)

1. La Camera di Commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili, con possibilità di estinzione del debito in un'unica soluzione in ogni momento.
2. La rateazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà e per importi minimi non inferiori a 400,00 euro. Tali condizioni devono essere dimostrate dal richiedente anche attraverso dichiarazione resa sotto la propria diretta responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e segg. del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In caso di iscrizione a ruolo in applicazione dell'art. 13 del presente Regolamento la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. La Camera di Commercio una volta in possesso della documentazione completa, necessaria per la valutazione e accettazione dell'istanza di rateazione, adotta apposita decisione, e comunica all'interessato, ed eventualmente al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, l'esito della richiesta precisando le condizioni e le modalità di esecuzione della rateazione concessa.
5. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura definita dall'art. 21 comma 1 del D.P.R. 602/73 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata provoca la perdita del beneficio ed il debitore deve provvedere al versamento del debito residuo, comprensivo degli interessi maturati, entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Scaduto detto termine la Camera di Commercio provvede al recupero delle somme ancora dovute.

Articolo 16

(Autotutela)

1. Il Segretario Generale, o suo delegato può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata attribuzione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dalla Camera di Commercio.
2. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Le istanze di autotutela presentate dai contribuenti devono essere motivate e ad esse allegare copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale degli atti emessi dalla Camera di commercio.
3. La presentazione di istanza di riesame in sede di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
4. La Camera di Commercio comunica al contribuente l'accoglimento, totale o parziale, o il rigetto dell'istanza di autotutela. In caso di annullamento totale o parziale dell'atto o della cartella,

analoga comunicazione viene effettuata nel caso di ruolo al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi competente e, in pendenza di contenzioso, alla competente Commissione Tributaria, per la dichiarazione di cessata materia del contendere.

Articolo 17

(Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale)

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto alternativamente:
 - a) presentare deduzioni difensive, le quali potranno essere accolte in tutto o in parte. In caso di non accoglimento viene emesso atto motivato di irrogazione delle sanzioni, avverso il quale è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica dello stesso presso la competente Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria avverso l'atto. In tale ipotesi, l'atto di contestazione, si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione, impugnabile nei successivi 60 giorni presso la competente Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento e di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettera c) oppure di cui al comma 4 del medesimo articolo può, entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, presentare ricorso presso la competente Commissione Tributaria. Nel caso di iscrizione diretta a ruolo non preceduta dalla notificazione di un atto di contestazione o di un atto contestuale di accertamento e irrogazione delle sanzioni nel ricorso possono essere eccepiti oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente può comunque presentare istanza alla Camera di Commercio al fine di ottenerne l'eventuale annullamento totale o parziale in sede di autotutela. La presentazione di detta istanza, giusto quanto indicato nell'art. 16 del presente Regolamento, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso alla competente Commissione Tributaria.
5. Il termine per la presentazione del ricorso alla competente Commissione Tributaria è soggetto a sospensione nel periodo feriale (01 agosto – 15 settembre) di cui all'articolo 1, della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 18

(Decadenza e prescrizione)

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 13, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente, a cura del Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa ai sensi del precedente art. 13 comma 1 lettera c).
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica dell'atto di cui all'art. 13 comma 1 lettere a), b) e c). L'impugnazione dell'atto interrompe la prescrizione fino alla conclusione del giudizio.
4. La Camera di Commercio, quando vi è fondato pericolo per la riscossione, iscrive a ruolo con ruoli straordinari ai sensi della vigente normativa.

Articolo 19

(Norma transitoria e finale)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano oltre che alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge 12/12/2002 n. 273 anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della suddetta legge, limitatamente agli anni 2001 e 2002, nel rispetto dell'art. 3, comma 3 del D.Lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni (favor rei).
2. Sono fatti salvi le annotazioni di regolarità, gli accertamenti e le sanzioni già definite dall'ufficio competente prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. In applicazione del principio del favor rei, le violazioni di cui all'art. 2 comma 3 del presente Regolamento, relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002, sono sanzionate nella misura del 10% del diritto annuale dovuto, applicando le maggiorazioni e riduzioni di cui agli artt. 8 e 9 nonché l'art. 11 del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui al precedente articolo 10 "Incremento della sanzione per recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 20

(Rinvio ed entrata in vigore)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27/01/2005 n. 54 e nel Decreto Legislativo 18/12/1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente, ai sensi degli artt. 40 e 42 del vigente statuto camerale, viene pubblicato all'Albo camerale on line per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo 10 giorni dalla pubblicazione nell'Albo.